

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2000

che modifica la decisione 1999/788/CE recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine suina e avicola destinati al consumo umano o animale

[notificata con il numero C(2000) 490]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/150/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le restrizioni stabilite dalla decisione 1999/788/CE della Commissione, del 3 dicembre 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine suina e avicola destinati al consumo umano o animale ⁽⁴⁾, non si applicano ai prodotti che, in base alle analisi, non sono risultati contaminati da diossine o che sono stati ottenuti da animali macellati dopo il 20 settembre 1999 o da uova deposte successivamente a tale data.
- (2) Le autorità belghe hanno informato la Commissione che, a conclusione del programma di analisi, tutti gli allevamenti avicoli del Belgio sono attualmente certificati dalle autorità belghe come esenti da contaminazione da diossine o PCB. Inoltre, le uova deposte anteriormente al 20 settembre 1999 e tutti i prodotti derivati sono stati identificati e sottoposti alle indagini del caso, comprese le analisi. Tali indagini hanno dato esito negativo dal luglio 1999. Le autorità belghe hanno inoltre continuato a mettere in atto una serie di programmi di sorveglianza nel settore dei mangimi. Tali programmi non hanno fornito riscontri positivi per quanto riguarda la contaminazione da PCB o da diossine di ingredienti dei mangimi

e di alimenti composti prodotti dopo il 2 aprile 1999. Non è ancora stata completata l'identificazione e l'analisi di tutte le scorte di carni suine, carni di pollame e prodotti derivati da animali macellati anteriormente al 20 settembre 1999.

- (3) Tenuto conto di quanto precede, è opportuno eliminare le restrizioni sulle uova e i prodotti derivati, sui grassi pressati o fusi, sulle proteine animali trasformate, sugli alimenti composti per animali e premiscele. La decisione 1999/788/CE va quindi modificata di conseguenza.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 1999/788/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, sono soppresse le lettere da g) a k) e la lettera m).
- 2) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), i termini «o da uova deposte dopo tale data» sono soppressi.
- 3) All'articolo 4, paragrafo 1, i termini «o da uova deposte dopo tale data» sono soppressi.
- 4) All'allegato A, i termini «Uova, prodotti a base di uova, carni fresche di pollame e prodotti derivati» sono sostituiti da «Carni fresche di pollame e prodotti derivati».
- 5) L'allegato B è modificato come segue:
 - a) alla parte I, i trattini dal settimo all'undicesimo e il tredicesimo trattino sono soppressi;
 - b) alla parte IV, il secondo trattino è sostituito dal seguente: «il prodotto è stato ottenuto da animali macellati successivamente al 20 settembre 1999».
- 6) Alla parte I dell'allegato C, sono soppressi i trattini dal settimo all'undicesimo e il tredicesimo trattino.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽⁴⁾ GU L 310 del 4.12.1999, pag. 62.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
